

DELIBERA N. 252/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VICENZA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 6 giugno 2019 (prot. n. 245940) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato d'ufficio nei confronti del Comune di Vicenza, anche a seguito della segnalazione del sig. Salvatore Rossi, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione a *“a. comunicato inserito nel sito istituzionale del Comune e riportante il commento del Sindaco relativamente ad un progetto di valorizzazione urbanistica [...]; b. comunicato inserito nel sito istituzionale del Comune e riportante il commento del Sindaco relativamente ad un intervento di manutenzione stradale”*. In particolare, il Comitato, nel riscontrare che *“nelle due pubblicazioni oggetto di segnalazione la qualifica di Sindaco è stata riportata con l'indicazione del nominativo”*, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato competente al Comune di Vicenza;

PRESO ATTO che il Comune di Vicenza non ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati;

PRESA VISIONE dei comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, nel periodo compreso tra il 7 maggio e l'8 maggio 2019, relativi alle notizie *“Parole, gesti, e passi diversi. Il 10 maggio inaugurazione della Mostra di Mirco Lucato”* e *“Eliminato il dosso in strada di Settecà, nei prossimi giorni via anche a Caperse”*, allegati alla documentazione istruttoria, in cui sono riportate dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco di Vicenza Francesco Rucco;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro*

funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che i comunicati stampa relativi alle notizie *“Parole, gesti, e passi diversi. Il 10 maggio inaugurazione della Mostra di Mirco Lucato” e “Eliminato il dosso in strada di Settecà, nei prossimi giorni via anche a Caperse”*, oggetto di segnalazione, costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di Vicenza;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione dei comunicati in questione sul sito internet istituzionale del Comune di Vicenza è avvenuta in data 7 e 8 maggio 2019, in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali con riferimento alle elezioni europee ed amministrative fissate per il 26 maggio 2019;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Vicenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e delle notizie oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco Francesco Rucco,

unitamente all'utilizzo del logo dell'ente, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei comunicati stampa relativi alle notizie *“Parole, gesti, e passi diversi. Il 10 maggio inaugurazione della Mostra di Mirco Lucato”* e *“Eliminato il dosso in strada di Settecà, nei prossimi giorni via anche a Caperse”*, integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, dei comunicati stampa relativi alle notizie *“Parole, gesti, e passi diversi. Il 10 maggio inaugurazione della Mostra di Mirco Lucato”* e *“Eliminato il dosso in strada di Settecà, nei prossimi giorni via anche a Caperse”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Vicenza di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati stampa relativi alle notizie *“Parole, gesti, e passi diversi. Il 10 maggio inaugurazione della Mostra di Mirco Lucato”* e *“Eliminato il dosso in strada di Settecà, nei prossimi giorni via anche a Caperse”*, e di rimuovere i comunicati medesimi. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Vicenza e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi